

COMUNE DI CERMIGNANO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 21 del 19/9/2000.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune rappresenta la Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. E titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione il loro funzionamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; la pari opportunità giuridica, ed economica della donna; in attuazione del principio della pari opportunità tra uomo e donna e per consentire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti ed Istituzioni da esso dipendenti gli organi preposti alle nomine, designazioni, provvederanno in modo tale da garantire la presenza di entrambi i sessi in seno ad ogni organo collegiale.
 - b) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
 - c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
 - d) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - e) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale gli stessi;
 - f) la promozione di forme di Unione con i Comuni contermini appartenenti alla provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
 - g) la promozione della funzione sociale l'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
 - i) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura.

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli Uffici e dei Servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione; realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Cermignano ha una propria comunità ed un proprio territorio, individuato nei modi di legge e suddiviso nelle seguenti frazioni: Montegualtieri, Poggio delle Rose e Santa Maria.
2. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
3. Il Comune di Cermignano ha un proprio stemma e un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.
4. Nei successivi articoli il Comune di Cermignano sarà indicato con la parola Comune.

Art. 3

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune per l'esercizio di funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attua gli interventi sociali e sanitari diretti all'assistenza, all'integrazione sociale ed alla tutela dei diritti delle persone handicappate, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
4. Per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari di cui al precedente comma gli organi comunali, nell'ambito delle rispettive competenze provvederanno a coordinare interventi, anche previe intese, acquisizione di pareri e stipulazioni di apposite convenzioni, con i servizi sociali sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territori comunale.

Art. 4

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi di anagrafe, di stato civile, di Statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicf.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI, CONSIGLIERI, GRUPPI CONSILIARI, COMMIS-SIONI CONSILIARI

Art.6
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 7
Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 8
Doveri del consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive nel corso dell'anno senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 9
Dimissioni del Consigliere comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio.
2. La presentazione delle dimissioni si dà per avvenuta con la formalizzazione in seduta consiliare ovvero con la consegna al servizio postale o il diretto deposito presso la segreteria comunale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 10
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni e dei Gruppi consiliari, da uno o più componenti..
2. Il Capogruppo consiliare è di regola designato dagli stessi componenti cui appartiene, nella prima seduta utile successiva a quella in cui si ha l'elezione degli organi comunali. In caso di mancata designazione, i Capigruppo sono identificati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Ai Gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

Art. 11
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può articolarsi in Commissioni consultive e con compiti preparatori sulle proposte di deliberazione consiliari ed altre sottoposte al Consiglio, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e secondo le vigenti disposizioni di legge e del regolamento per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari. ⁱ
2. Eventuali Commissioni a carattere temporaneo possono essere istituite per fini di studio e di indagine su materie di interesse locale. Ove tali commissioni abbiano natura di controllo o di garanzia, la loro presidenza sarà attribuita alle minoranze presenti in Consiglio comunale secondo le modalità ed i criteri fissati nel regolamento di cui al precedente articolo 12, comma 1.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari disciplina, per quanto non previsto dal presente statuto, l'organizzazione ed i poteri della commissione e le forme di pubblicità dei lavori.

CAPO IL
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Funzioni di indirizzo e controllo del consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. La potestà di direzione politico-amministrativo, attribuita al Consiglio, si esplica in via generale e fondamentale nella elaborazione e predisposizione degli strumenti giuridici

e dei mezzi materiali necessari a far conseguire ed attuare i fini e gli obiettivi programmati.

Art. 13

Attribuzioni del consiglio

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dalla legge e dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, agli organi costituiti per la gestione dei servizi, alle forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente agli indirizzi generali, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
 - e) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
4. Il Consiglio può esprimere in ogni occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
6. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzione con altri comuni per la gestione in forma associata, dell'ufficio del Segretario Comunale e di altri uffici.

Art. 14

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che lo presiede e a tal fine stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le

questioni richieste. A tal fine, i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.
4. Il Consiglio comunale si riunisce altresì su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge.
5. **Il Regolamento** per il funzionamento del Consiglio comunale, delle commissioni e dei gruppi consiliari stabilisce temini e modalità di convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 15

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta quando si tratti di questioni concernenti persone e che importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

SEZIONE I

GIUNTA COMUNALE

Art. 16

Composizione della Giunta e Presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da nr. 4 assessori. E' nominata dal Sindaco secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81. La giunta impronta la propria attività ai principi di collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 17

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. IL Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione

Art. 18
Incompatibilità alla carica di Assessore

La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale. In ogni caso non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 19
Assessori

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie.
2. Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni di cui ai predetti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 20
Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Fino alle nuove elezioni si applica il disposto del 1° comma e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 21
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza nei casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco.
3. Gli assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio.
4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e responsabilità dei singoli assessori secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e ne fissa l'ordine del giorno della seduta.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.

Art. 23 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Adotta gli atti che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario, sempre nel rispetto ed in presenza di atti fondamentali del C.C., assunti ai sensi dell'art. 52 della Legge 142/90;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
 - p) adotta gli impegni di spesa di sua competenza.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;

- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE II IL SINDACO

Art. 24

Funzioni e segno distintivo

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.

Art. 25

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco provvede a:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta;
 - b) tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
 - c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli Uffici, e all'esecuzione degli atti e vigilare a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive da esso impartite;
 - d) salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio egli può delegare per detta incombenza un assessore dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente un nuovo delegato;
 - e) promuovere la conclusione degli Accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi;
 - f) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
 - g) indire le conferenze dei servizi;
 - h) a nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio i rappresentanti del Comune presso Ente, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 48 della L. 142/90;
 - i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90 nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
 - l) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo secondo le procedure stabilite dalla legge;
 - m) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo secondo le procedure stabilite dalla legge;

- n) può conferire o revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale ove non sia stipulata una convenzione con altri comuni per la nomina dello stesso;
 - o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
3. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, secondo le vigenti disposizioni di legge;

Art. 26

Linee programmatiche e progetti di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio comunale in seduta ordinaria, entro 40 giorni dalla prima seduta successiva alla elezione, per la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Con cadenza annuale è convocato il Consiglio comunale per garantire la partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

Art. 27

Potere di ordinanza

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 03 marzo 1934, n. 383 e della Legge 24 novembre 1981, n; 689.
3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo; adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del 3° comma è rivolta a persone e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Art. 28

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Statuto, dei regolamenti e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- c) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

Art. 29

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La dotazione organica del personale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvata dalla Giunta secondo le vigenti disposizioni di legge; la dotazione organica nel rispetto dei criteri e principi suddetti, dovrà assicurare un alto grado di flessibilità delle strutture al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa del Comune.
2. Il Comune adegua la propria strutturazione funzionale e l'organizzazione del personale, ai principi contenuti nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare in riferimento a ciò che concerne la separazione fra definizione politica degli obiettivi e gestione dei servizi affidata, secondo le richiamate disposizioni, alla dirigenza.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, può essere effettuata mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Restano ferme le competenze del Sindaco, di cui all'articolo 36, comma 5, legge n. 142/90, come sostituito dall'articolo 13 della legge n. 81/93.
5. L'Amministrazione del Comune, per il perseguimento dei propri obiettivi, impronta la sua attività ai seguenti principi:
 - a. Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. Analisi e verifica della produttività e grado di efficienza di tutti gli elementi dell'apparato;
 - c. Responsabilità dell'autonomia gestionale dei soggetti;
 - d. Flessibilità e collaborazione nell'ambito delle competenze delle strutture e del personale.

Art. 30

Collaboratori esterni

1. Comune può avvalersi per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il provvedimento è disposto dal Sindaco, previa approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90, nonché dallo Statuto e dal regolamento.
3. Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, con motivato provvedimento.

CAPO II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 31
Servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell'ambito delle proprie funzioni e delle finalità così come definite dall'art. 3 - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali direttamente a mezzo di aziende speciali o istituzioni erette nelle forme e nei modi previsti dalla legge attraverso concessione a terzi, o nelle forme consentite dall'ordinamento che assicurino efficienza ed economicità nella gestione.

SEZIONE I
ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Art. 32
L'istituzione dei servizi sociali

1. Il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da cinque membri che eleggono nel proprio seno il Presidente.
2. Il Consiglio comunale elegge il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione scegliendo i membri tra esperti del settore e tra tecnici di amministrazione, esterni al Consiglio stesso, che l'anno precedente alla nomina non abbiano ricoperto incarichi di partito e che siano eleggibili a consiglieri comunali. L'elezione avviene con voto limitato a tre membri dopo la votazione di un documento programmatico di indirizzo. In caso di inosservanza degli indirizzi programmatici o di rottura del rapporto fiduciario, il Consiglio comunale può revocare gli amministratori secondo le norme sulla sfiducia costruttiva alla Giunta comunale.
3. Il Direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è scelto per pubblico concorso e assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico.
4. Le aziende speciali e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio economico del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Ad esse vanno garantite risorse finanziarie compensative in relazione a casi di gratuità del servizio erogato o a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che dovessero essere fissati dal Comune, dalla Regione o dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.

Art. 33
Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.
2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in accordo con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione affidata.
3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente del presente articolo.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE,
DIRITTI CIVICI E ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 34
Gli organismi della partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini è assicurata attraverso il sostegno e la valorizzazione delle libere forme associative, la costituzione di organismi di consultazione, il diritto per i cittadini singoli ed associati di presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese sia a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sia alla formazione dei Regolamenti comunali e provvedimenti amministrativi di interesse generale. La partecipazione è assicurata anche dall'indizione ed attuazione di Referendum consultivi.

Art. 35
Rapporti con le associazioni

Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di **partecipazione** dei cittadini.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune

- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 66 del presente Statuto;
 - e) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari entro i limiti delle disponibilità finanziarie del Comune; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta;
 - f) favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili, da parte degli utenti dei predetti servizi che possono costituirsi in Comitati di gestione secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata alla Giunta.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

Art. 36

Consultazioni

1. **Soggetto** della partecipazione è la Consulta popolare.
2. La Consulta è composta da cittadini del Comune in numero massimo di trenta, eletti nell'ambito delle sezioni elettorali comunali in rappresentanza delle rispettive frazioni, contrade e/o località.
3. Alla Consulta popolare è attribuita la funzione di emettere pareri, non vincolanti, su questioni di interesse generale e collettivo, quando il Comune lo ritiene utile ed opportuno, o quando sia richiesto dai due terzi dei componenti assegnati.
4. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, dei piani regolatori generali e dei loro programmi di attuazione.
5. La Consulta popolare designa altresì il Difensore civico per la nomina da parte del Consiglio comunale.
6. Per specifiche materie di settore, il Comune può consultare tutti quegli organismi e/o persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza delle materie al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche.
7. Il Comune, quando lo ritiene utile ed opportuno, può sentire la Consulta popolare e la Consulta di settore, in riunione congiunta.
8. Il Regolamento disciplina la distribuzione dei rappresentanti per ciascuna frazione, contrada e/o località e le modalità di elezione della Consulta popolare, nonché l'organizzazione e il funzionamento degli organismi consultivi di cui al presente articolo.

Art. 37

Procedura per l'ammissione di istanze petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto, nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro trenta giorni.
6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quindici giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 38

Diritto di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio,

per il tramite del Sindaco, di proposte redatte rispettivamente in articoli o in uno chema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità.
4. Le firme debbono essere autenticate nei modi di legge.
5. L'attestazione della residenza dei sottoscrittori può risultare anche da certificato collettivo che il competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare.
6. La Giunta esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.
7. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Giunta.
8. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 39

Referendum consultivo, propositivo o abrogativo

1. Il Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Ente può promuovere l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi.
2. È indetto referendum consultivo, propositivo o abrogativo su richiesta del 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune con riferimento all'ultima revisione delle liste elettorali. Le sottoscrizioni dei richiedenti costituiti in apposito comitato debbono essere autenticate a ministero dei soggetti stabiliti dalla legge in materia elettorale.
3. Sono escluse dal referendum le materie di cui al comma 3 dell'art. 52;
3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 40

Effetti dei referendum

1. Nel caso che il referendum richiesto sia di natura consultiva, quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, il Consiglio Comunale può sospendere il provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In materia di regolamenti il parere emerso dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante per le determinazioni del Consiglio.
2. Nel caso che il referendum richiesto sia di natura propositiva, nel caso la proposta referendaria ricada su un atto, quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, il Consiglio Comunale può sospendere il provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i

relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In materia di regolamenti la proposta emersa dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante per le determinazioni del Consiglio.

3. Nel caso che il referendum richiesto sia di natura abrogativa quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, il Consiglio Comunale può sospendere il provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio con delibera, prende atto dell'abrogazione dell'atto oggetto della consultazione referendaria.
4. L'abrogazione dell'atto a seguito di referendum abrogativo, ha efficacia ex nunc.

CAPO II

DIRITTI CIVICI E ATTIVITÀ DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 42

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie principali, nella piazza principale del Capoluogo e nelle Frazioni.
3. L'affissione viene curata dal segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessata.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad Enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 43

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 44

Forme particolari di pubblicazione

1. L'Amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

Art. 45

Difensore civico

1. Il Comune può istituire, anche in forma associata l'ufficio del Difensore civico. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale e delle Aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. All'ufficio del Difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità o obiettività di giudizio.
3. Al Difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla sezione del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune.
4. Il Difensore civico, su designazione della Consulta popolare, è eletto dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma associata, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri i carica. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini nel rispetto delle leggi».
6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della Leg 07.08.1990, n. 241 e dell'articolo 54 del presente Statuto ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune e degli Enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore

civico inoltre è revocato di diritto dall'incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o incompatibilità.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.
9. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
10. Il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del Difensore civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
E CONTABILE
CAPO I
LA GESTIONE E IL CONTROLLO
FINANZIARIO-ECONOMICO

Art. 46
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 47
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore del conto, scelto ai sensi dell'articolo 57 della Legge 142/90. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Il Revisore esercita altresì, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il Revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi dell'articolo 75 del presente Statuto.

Art. 48

Controllo di gestione

La Giunta comunale dispone verifiche periodiche anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del Regolamento di contabilità, sull'attività degli Uffici, dei Servizi e degli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti dal Comune.

Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

- a) lo stato della gestione dei settori di intervento e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
 - b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi, di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.
2. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicate al Consiglio comunale entro trenta giorni dal loro compimento.
 3. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

CAPO II

PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 49

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano materia.

Art. 50

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sul relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
4. Alla classificazione è competente Consiglio comunale.

Art. 51

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune ne stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 52

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si applica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito Regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

CAPO III

CONTRATTI

Art. 53

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva i Regolamenti di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO VI

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 54

I principi di collaborazione tra comune e provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.
3. Per la gestione di tali attività ed opere, il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi previsti dall'articolo 40 del presente Statuto.

Art. 55

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente previsione del bilancio, proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 56

La collaborazione tra il Comune e la
Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di Circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Art. 57

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un Accordo di programma ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990.

TITOLO VII ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 58

Limiti dei regolamenti

1. I limiti dell'attività normativa secondaria (regolamenti) sono stabiliti dalla legge e dai principi generali sulla gerarchia delle fonti del diritto.

Art. 59
Formazione ed esecutività dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera a) della Legge 142/90, salvo i casi in cui la competenza è attribuita direttamente dalla legge alla Giunta.
2. I Regolamenti, nel caso sia previsto dalla legge il controllo preventivo di legittimità, devono essere pubblicati due volte all'Albo Pretorio: una prima, dopo il provvedimento approvativo dello stesso, ai sensi dell'articolo 47 comma 1 della Legge 142/90; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli ed approvazioni.
3. Nel caso non sia previsto il controllo preventivo di legittimità, i regolamenti diventano esecutivi a seguito dell'esecutività delle relative delibere di approvazione

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
-